

La



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

A Sezioni riunite in sede di controllo

Presiedute dal Presidente della Corte Raffaele Squitieri
e composte dai magistrati

Presidenti di sezione:

Pietro De Franciscis, Mario Falcucci, Angelo Buscema, Ennio Colasanti, Enrica Laterza, Gaetano D'Auria, Carlo Chiappinelli, Ermanno Granelli;

Consiglieri:

Giovanni Coppola, Marco Pieroni, Mario Nispesi Landi, Enrico Flaccadoro, Cinzia Barisano, Luigi Pacifico, Luisa D'Evoli, Natale A.M. D'Amico, Francesco Targia, Clemente Forte, Maria Teresa D'Urso, Donatella Scandurra, Luca Fazio, Alessandra Sanguigni, Giuseppe M. Mezzapesa, Salvatore Tutino

ha pronunciato la seguente

DECISIONE


nel giudizio sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2014 e sui conti ad esso allegati, presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, 103, secondo comma, 117 e 119 della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*”;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale. 18 ottobre 2001, n. 3*”;

DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO



vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante "*Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale*";

vista la legge 24 dicembre 2012 n. 243, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione*";

visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni;

visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

visti la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*" e la legge 20 dicembre 1996, n. 639, recante "*Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti*", nonché l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per l'accelerazione del procedimento di controllo della Corte dei conti;

visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e 30 luglio 1999, n. 303, in materia di organizzazione del Governo, come successivamente modificati ed integrati;

visto il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, approvato con decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396;

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 "*Legge di contabilità e finanza pubblica*", come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;



vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*”;

vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, con la quale è stato approvato il “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016*”;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 106303 del 27 dicembre 2013, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

vista la legge 3 ottobre 2014, n. 145, recante “*Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014*”;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 ottobre 2014, recante la ripartizione, in capitoli ed articoli, delle unità di voto parlamentare disposte dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014;

uditi nella pubblica udienza del 25 giugno 2015 il relatore, Presidente di sezione Enrica Laterza, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale Martino Colella.

DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Ritenuto in

F A T T O



Il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2014, nelle sue componenti del Conto del bilancio, del Conto generale del patrimonio e dei conti ad essi allegati, è stato presentato alla Corte dei conti dal Ministro dell'economia e delle finanze in formato dematerializzato, tramite l'applicativo RenDe, in data 26 maggio 2015.

E' stato, altresì, trasmesso, tramite posta elettronica certificata, in data 17 giugno 2015, l'allegato di cui all'art. 36, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente le risultanze delle spese relative a programmi aventi natura o contenuti ambientali.

Sono stati rilevati:

per il CONTO DEL BILANCIO:in ordine all'ENTRATA:

- a) poste di bilancio per le quali si riscontrano discordanze dei relativi importi rispetto a quelli risultanti nelle contabilità delle Amministrazioni;
- b) capitoli per i quali gli importi dei residui attivi finali, registrati nel Rendiconto, risultano diversi dagli importi che si ottengono sottraendo dai residui iniziali i versamenti effettuati nell'anno in conto residui ed aggiungendo i residui di competenza dell'esercizio;
- c) nel "riscosso residui" dell'anno capitoli/articoli con importi non derivanti da rilevazioni contabili, ma calcolati come differenza fra il totale dei residui riscossi e l'importo delle somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio finanziario 2013.
Nel "versamento residui" capitoli/articoli per i quali il versato residui risulta inferiore agli importi da versare risultanti al 31 dicembre 2013;
- d) residui di versamento di pertinenza dello Stato - allegato 23 al Rendiconto - nella quota non correlata a somme da regolare con la Regione siciliana e le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché con le Province autonome di Trento e Bolzano, sulle cui origini e natura si riscontrano



indicazioni parziali;

- e) resti da riscuotere delle entrate extratributarie - allegato 24 al Rendiconto classificati come di riscossione certa, quantunque ritardata, pari al 100 per cento, a fronte di una quota esigua di residui riscossi (4,81 per cento);
- f) poste di bilancio per le quali si sono rilevate minori entrate rispetto alle previsioni iniziali e definitive di bilancio;

in ordine alla SPESA:

- a) eccedenze di spesa sulle previsioni definitive di competenza, sulla consistenza dei residui e sulle autorizzazioni definitive di cassa per capitoli, rispettivamente pari a 254 milioni, 40,3 milioni e 257 milioni, ricollegabili a discordanze relative ai pagamenti disposti mediante ruoli di spesa fissa;
- b) spese effettuate in mancanza di stanziamenti in bilancio, registrate nel consuntivo come eccedenze, verificatesi nei capitoli 1896 e 7096 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- c) decreti di accertamento dei residui ad oggi non ancora vistati e registrati dalla Corte, in quanto il relativo procedimento di controllo non si è ancora concluso o ha evidenziato anomalie;

per il CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO:

- a) discordanze nelle variazioni intervenute in poste relative ai beni immobili tra le “attività non finanziarie prodotte” e “attività non finanziarie non prodotte”;
- b) omesse variazioni intervenute in numerose poste concernenti i beni mobili patrimoniali iscritti tra le “attività non finanziarie prodotte”;
- c) le omesse iscrizioni tra le “attività non finanziarie prodotte” delle opere permanenti destinate alla difesa nazionale e di altre opere;

DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO


- 
- d) mancato aggiornamento dei valori iscritti tra le “*attività finanziarie*” di quote relative ad azioni ed altre partecipazioni;
 - e) errata iscrizione tra le “*attività finanziarie*” di quote di partecipazione presso organismi internazionali;
 - f) mancanza di elementi circa la consistenza e la destinazione dei beni immobili tra le “*attività non finanziarie prodotte*”;
 - g) mancanza o incompletezza della documentazione giustificativa delle variazioni intervenute in poste delle “*attività non finanziarie prodotte*”;
 - h) poste dei residui attivi e passivi per i quali sono state riscontrate discordanze o irregolarità relativamente ai corrispondenti capitoli/articoli di bilancio;

Le risultanze del Rendiconto sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

	(in euro)	
COMPETENZA	CASSA	
Risparmio pubblico	(+)	18.445.776.154,90
Saldo netto da finanziare	(-)	52.838.590.921,69
Indebitamento netto	(-)	17.595.761.926,04
Ricorso al mercato	(-)	260.400.770.044,64
Avanzo primario	(+)	28.234.874.542,08
Differenza fra entrate complessive e spese complessive	(+)	29.572.221.292,11
	(+)	3.546.771.140,15

N. 11/SSRRCO/PAR/15

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Consistenze al 31 dicembre 2014

(in euro)

ATTIVITA'

Attività finanziarie	669.041.069.902,56
Attività non finanziarie prodotte	295.228.481.393,91
Attività non finanziarie non prodotte	4.296.240.771,34
Totale	968.565.792.067,81

PASSIVITA'

Passività finanziarie	2.660.141.362.111,27
Totale	2.660.141.362.111,27
Eccedenza passiva al 31 dicembre 2014	1.691.575.570.043,46

Peggioramento patrimoniale dell'esercizio 2014 129.582.972.853,19

Ulteriori dati relativi al Conto del bilancio, al Conto generale del patrimonio e ai conti ad essi allegati sono riportati nell'appendice, che costituisce parte integrante della decisione.

Nella relazione annessa alla decisione sono contenute considerazioni sui risultati della gestione finanziaria e dell'attività delle Amministrazioni, nonché osservazioni in ordine all'affidabilità e alla regolarità dei dati contabili.

Il Pubblico Ministero ha svolto proprie considerazioni con memorie scritte e, per quanto concerne il giudizio di parificazione, ha confermato le richieste conclusive contenute nelle predette memorie, nonché nella requisitoria orale.

DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Considerato in

DIRITTO



Ai fini del presente giudizio, la Corte ha esaminato il Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2014, nelle sue componenti del Conto del bilancio, del Conto generale del patrimonio e dei conti ad essi allegati.

Ai sensi degli articoli 21 e 39, commi primo e secondo, del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, nonché degli articoli 37 e 38 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si è proceduto:

per il Conto del bilancio:

- quanto all'ENTRATA:

ai riscontri di conformità con le scritture indicate nel predetto art. 21 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, ed in particolare con i conti periodici di cui all'art. 262 del regolamento di contabilità generale dello Stato, nonché con i riassunti generali delle riscossioni e dei versamenti. Il riscontro delle risultanze è stato eseguito, per tutte le poste contabili (unità di voto, capitoli ed articoli), sui conti periodici rilevati attraverso il sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato – Corte dei conti;

- quanto alla SPESA:

a verificare la concordanza tra le spese ordinate e pagate durante l'esercizio dalle Amministrazioni e le scritture tenute o controllate dalla Corte; a verificare la regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi in base alla documentazione allegata e in ordine all'esistenza delle obbligazioni giuridiche che giustificano l'iscrizione delle somme nelle scritture contabili; a verificare la regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel sistema informativo integrato Ragioneria generale dello Stato – Corte dei conti; ad accettare che

N. 11/SSRRCO/PARI/IS



i dati recati dai conti allegati corrispondano ai prospetti riassuntivi prodotti dai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
per il Conto generale del patrimonio:

alle verifiche concernenti la gestione patrimoniale, effettuate anche sulla base di documenti forniti dall'Amministrazione, allo scopo di accertare la regolare iscrizione delle singole variazioni alle poste patrimoniali ed ai relativi allegati, sotto il profilo della corrispondenza con la documentazione giustificativa dei dati riportati nelle scritture contabili, delle modalità di aggiornamento dei valori iscritti, della sussistenza dei requisiti di certezza ed esigibilità per il mantenimento della iscrizione, delle modalità di determinazione dei valori di iscrizione dei beni materiali prodotti.

Per le entrate, riscosse e versate, per le somme riscosse e *“da versare”* e per quelle *“da riscuotere”*, si è proceduto al riscontro dei dati esposti nel Conto generale del patrimonio con i dati contenuti nei riepiloghi generali e nel Conto del bilancio.

Per la spesa sono stati effettuati riscontri sulla base delle scritture tenute o controllate.

In esito ai riscontri e alle verifiche effettuati si è pervenuti alle seguenti conclusioni e determinazioni:


A.- Conto del bilancio e conti ad esso allegati.

Quanto all'Entrata (con riferimento alle corrispondenti lettere della parte in fatto):

lettera a):

sulla base delle verifiche di conformità – effettuate ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 39 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti – sono stati elaborati gli allegati da B1 a B7, che danno conto delle discordanze tra il conto consuntivo e i conti periodici definitivi, con riguardo al conto della competenza ed al conto dei residui. Tra le cause delle discordanze va, fra l'altro, evidenziata la presenza di *“dati compensati”*, risultanti da operazioni con cui il sistema informativo automaticamente elimina le somme rimaste da versare (e quelle *“da riscuotere”*) con segno negativo, assumendosi che l'importo accertato sia almeno pari a quello versato. In

DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO




presenza di procedure di rettifica di tipo meramente presuntivo, permangono dubbi sulla complessiva attendibilità delle scritture di base tenute ai sensi dell'art. 262 del regolamento generale di contabilità, essendo le discordanze numerose e consistenti*. Alle rettifiche automatiche si aggiungono successivamente quelle manuali, conseguenti alle "comunicazioni ritardatarie" inviate dalle Amministrazioni e contabilizzate senza verificare se le stesse costituiscano, in tutto o in parte, una componente delle già intervenute compensazioni automatiche; ciò comporta l'inattendibilità di alcune voci del conto consuntivo e l'emersione di incongruenze all'interno del rendiconto finale, come nei casi di riaccertamenti e insussistenze non spiegate relativamente ai resti da riscuotere a fine esercizio per numerosi capitoli. Per tali motivi va dichiarata l'irregolarità del conto dei residui relativamente alle poste risultanti dagli allegati da B1 a B7;

lettera b):

come per gli anni precedenti, anche per il 2014 l'importo dei residui finali è diverso da quello che dovrebbe risultare dai residui iniziali al netto dei versamenti in conto residui, e con l'aggiunta del "da versare" e "da riscuotere" in conto competenza dell'anno di rendicontazione. I residui finali ammontano, infatti, a 209.126 milioni, invece di 327.004 milioni, risultanti dal procedimento di calcolo. La differenza in meno, di 117.878 milioni, è costituita dal saldo fra riaccertamenti e insussistenze emergenti per i singoli capitoli, ma di cui non si conosce né la composizione, né, tanto meno, l'origine. Il relativo importo non risulta, infatti, dal rendiconto, ma è desumibile solo per differenza, e peraltro per l'insieme dei residui e non separatamente per i residui di versamento ed i residui di riscossione. Nel 2014 a prevalere sono le insussistenze; ciò, ovviamente, non toglie che ci siano specifiche voci di entrata il cui saldo è costituito da riaccertamenti (sopravvenienze attive).

Alla luce delle conclusioni delle analisi condotte dalla Corte, l'emergere di tali differenze è probabilmente, almeno in parte, da ricollegarsi alle incongruenze che si manifestano nel rendiconto a seguito delle compensazioni automatiche e delle successive rettifiche manuali, che vengono operate senza verificare la loro eventuale sovrapposizione, in tutto o in parte, con le rettifiche già intervenute in via automatica. Il dato sui residui iniziali finisce così con il risultare sostanzialmente indipendente



rispetto alle altre voci del rendiconto. La stessa nota integrativa al consuntivo dell'entrata espone le differenze fra i residui degli anni precedenti (comprensivi delle somme rimaste da riscuotere) e l'importo dei relativi versamenti, indicando il primo termine nelle cifre risultanti all'inizio dell'anno (261.124 milioni) e non in quelle (143.246 milioni) determinate a seguito delle successive rettifiche. Tali differenze, tenuto conto delle suddette rettifiche, non coincidono con gli importi dei resti complessivi di anni precedenti risultanti dal consuntivo.

Oltre alla scarsa trasparenza delle rappresentazioni di bilancio e, in particolare, del saldo del conto residui, ciò limita la necessaria raffrontabilità delle risultanze di bilancio fra i diversi esercizi finanziari, segnalata nel dispositivo della decisione; negli allegati D ed E viene riportato, per i diversi capitoli/articoli, l'elenco dei saldi delle sopravvenienze, attive e passive, risultanti dai calcoli effettuati dalla Corte: sussiste la necessità di darne analitica giustificazione;

lettera c):

il Rendiconto dell'esercizio 2014 espone gli importi delle riscossioni dei residui dell'anno, al netto di quelli derivanti dalle somme che risultavano riscosse, ma non versate, alla fine dell'esercizio finanziario precedente. Gli importi riportati non sono stati tuttavia rilevati direttamente, ma calcolati secondo procedure utilizzate per evidenziare l'entità delle duplicazioni derivanti dalla mancata distinzione fra “riscossioni residui” dell'anno e “riscossioni residui” comprensive anche dei versamenti delle somme che risultavano riscosse, ma non versate, alla fine dell'anno precedente. L'evidenziazione in consuntivo del dato della riscossione netta dei residui consente di eliminare dal rendiconto le duplicazioni connesse all'impiego del dato lordo, assicurando così una maggiore veridicità complessiva del conto del bilancio. Tuttavia, la procedura seguita non consente di far conoscere se ed in quale misura le somme rimaste da versare alla fine del precedente esercizio finanziario siano state effettivamente versate nell'esercizio a cui si riferisce il Rendiconto, non essendo dimostrato che tutte le somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio precedente siano state effettivamente versate. Conseguentemente, non possono essere determinati gli importi delle pendenze di versamento - corrispondenti a recuperi effettuati sulle

DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO



riscossioni direttamente dagli enti riscuotitori per aggi e spese sostenute - che restano patologicamente presenti da un anno all'altro in bilancio, in ragione della mancata regolazione contabile dal lato della spesa per l'insufficiente dotazione dei relativi capitoli.

L'importo delle somme riscosse nell'esercizio, di 7.927 milioni, è pari alla differenza tra il riscosso residui (47.268) e quanto rimasto da versare alla fine del 2013 (39.341). Le poste di segno negativo (e cioè con un ammontare di riscossioni nel 2014 inferiore all'importo dei resti finali da versare nel 2013), riportate nell'allegato G, non sono rinvenibili nel Rendiconto.

Nei casi in cui la differenza fra l'importo del riscosso totale dei residui e l'importo delle somme rimaste da versare alla fine dell'esercizio finanziario 2013 risulti negativo, quest'ultimo costituisce solo un indicatore del fatto che una parte delle somme rimaste da versare a fine 2013 non è stata versata neppure nel corso del 2014 e resta, quindi, tuttora da versare.

Pertanto, delle poste elencate nell'allegato G va dichiarata l'irregolarità.

Analogamente nell'allegato H vengono riportate le poste con versamenti netti negativi (e cioè con un ammontare di versamenti nel 2014 inferiore all'importo dei resti finali da versare del 2013). L'importo riportato in consuntivo come versamento in conto residui (30.684 milioni) non tiene conto delle somme che, pur essendo state riscosse, rimanevano tuttavia ancora da versare alla fine del 2013 (16.010 milioni, di cui, peraltro, non si conosce l'anno di provenienza), ciò significando che nel 2014 non si è versato neanche quanto in totale rimaneva da versare alla fine del 2013; per dette poste va dunque dichiarata l'irregolarità;

lettera d):

l'importo dei resti da versare, nella quota non correlata a somme da regolare con la Regione siciliana e le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché con le Province autonome di Trento e di Bolzano, di pertinenza dello Stato, presenti nell'allegato 23 al Rendiconto, nel 2014 ammonta, in aumento rispetto ai 21.092 milioni del 2013, a 24.920 milioni. Vengono fornite, da parte della Ragioneria generale dello Stato, indicazioni solo parziali in merito alla loro origine e natura e senza, comunque, fornire elementi di ordine quantitativo. Tali informazioni



riguardano l'esistenza di deleghe di versamento effettuate a ridosso della chiusura dell'esercizio, il cui versamento al bilancio avviene nell'anno successivo con imputazione al conto dei residui nonché la differenza tra le somme accertate dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate su deleghe di versamento dei contribuenti e il versamento effettuato dagli stessi, al netto delle eventuali compensazioni che non risultano regolate contabilmente.

Per tali motivi, le risultanze dei residui da versare, di cui all'allegato 23 al Rendiconto, diversi da quelli relativi alle somme da regolare con la Regione siciliana e le Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché con le Province autonome di Trento e di Bolzano, vanno escluse dalla dichiarazione di regolarità;

lettera e):

nell'allegato 24 al Rendiconto sono esposte indicazioni sulle riduzioni dei residui per grado di esigibilità, ai sensi dell'articolo 268 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, complessivamente apportate per titolo e per capitolo, limitatamente alle somme dei titoli I e II, di pertinenza dell'Agenzia delle entrate, iscritte a ruolo e rimaste da riscuotere in conto residui, e per le entrate extratributarie di pertinenza del Dipartimento del tesoro e di altre Amministrazioni. I resti da riscuotere per le entrate extratributarie sono classificati, nel predetto allegato 24, di riscossione certa, quantunque ritardata, per una percentuale del 100 per cento, a fronte di una quota di residui riscossi, al netto del "da versare" degli esercizi precedenti, molto esigua, pari al 4,81 per cento, superiore a quanto rilevato nel 2013.

Sempre con riferimento ai residui di pertinenza delle Amministrazioni diverse dal Ministero dell'economia e delle finanze, un'altra specifica segnalazione riguarda l'anomalia di una classificazione che continua ad essere effettuata, non già per capitolo, ma, in via aggregata, appunto sotto la voce "*Altre*". Per queste voci dell'Allegato 24 al Rendiconto non si può quindi dar luogo alla dichiarazione di regolarità;

lettera f):

sulla base delle verifiche di conformità – ai sensi del secondo comma dell'art. 39 del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti – negli allegati C1 e C2 si dà conto delle minori entrate risultanti dall'esito del confronto per titolo, disaggregate per

DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO



capitoli ed articoli, tra le previsioni di bilancio iniziali e definitive, da una parte, e il totale degli importi versati, da versare e da riscuotere, dall'altra. Sussiste l'esigenza che le Amministrazioni interessate diano conto delle ragioni delle minori entrate rispetto alle previsioni.

Quanto alla Spesa (con riferimento alle corrispondenti lettere della parte in fatto):

lettera a):

per le eccedenze di spesa riscontrate rispetto alle previsioni definitive di competenza, alla consistenza dei residui e alle autorizzazioni definitive di cassa, va dichiarata la non regolarità dei capitoli di cui all'allegato L per contrasto con i principi riguardanti il rispetto degli equilibri di bilancio, nonché con la specifica normativa contabile; quanto precede, in relazione agli impegni superiori ai corrispondenti stanziamenti definitivi e ai pagamenti che oltrepassano l'ammontare dei residui e delle autorizzazioni di cassa;

lettera b):

per le spese registrate nel consuntivo come eccedenze ed effettuate in mancanza di stanziamenti in bilancio, eccedenze di cui alla precedente lettera a) e ivi ricomprese, dettagliatamente specificate nell'allegato L1, va dichiarata la non regolarità, atteso che le relative spese sono state disposte in violazione della vigente normativa contabile.

Per le eccedenze di spesa di cui alle lettere a) e b), sussiste l'esigenza di specifica sanatoria legislativa limitatamente alle unità di voto, all'interno delle quali le eccedenze rilevate a livello di capitolo non sono compensate da economie riscontrate su altri capitoli;

lettera c):

per i decreti di accertamento dei residui relativi ai capitoli indicati nell'allegato M, sottoposti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ad oggi non vistati né registrati dalla Corte perché oggetto di osservazioni in sede istruttoria o perché comunque non si è concluso il



procedimento di controllo, va esclusa, allo stato, la dichiarazione di regolarità con riguardo anche alle somme rimaste da pagare sui capitoli stessi e per gli importi relativi.

B.- Conto generale del patrimonio e conti ad esso allegati.

Quanto al Conto generale del patrimonio (con riferimento alle corrispondenti lettere della parte in fatto) va dichiarata l’irregolarità delle poste indicate nell’allegato P, per quanto concerne:

lettera a):

l’importo delle variazioni delle “*attività non finanziarie prodotte*” e delle “*attività non finanziarie non prodotte*”, in quanto non ricomprensenti quelle non validate dall’Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze e dalle Ragionerie territoriali e in quanto difformi dalle variazioni annotate dalle filiali dell’Agenzia del demanio;

lettera b):

le omesse variazioni in talune poste delle “*attività non finanziarie prodotte*”, negli allegati relativi ai beni mobili (in gestione ai Ministeri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della giustizia, dell’istruzione, università e ricerca, dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali e per i beni e le attività culturali e del turismo), per effetto della mancata validazione delle movimentazioni da parte delle Ragionerie territoriali e/o degli uffici centrali di bilancio, in ragione del mancato adeguamento ai rilievi degli stessi uffici di riscontro, della mancata o ritardata resa della contabilità amministrativa da parte dei consegnatari, nonché del mancato discarico dei beni per sedi chiuse;

lettera c):

le omesse iscrizioni, tra le “*attività non finanziarie prodotte*” delle opere permanenti destinate alla difesa nazionale, nonché, tra le altre opere, delle infrastrutture portuali ed aeroportuali civili, che comportano l’incompletezza del conto del patrimonio;

DECISIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO



lettera d):

il mancato aggiornamento delle variazioni intervenute relativamente ad operazioni di scissione di quote di partecipazioni azionarie in società detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze;

lettera e):

il mantenimento presso il Ministero degli affari esteri, tra le “*attività finanziarie*”, della quota di partecipazione italiana al capitale della banca di sviluppo del Consiglio d’Europa per intervenuta iscrizione di corrispondente quota presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

lettera f):

la mancanza di elementi, tra le altre opere in gestione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, circa la consistenza e la destinazione delle poste relative alle strade ferrate e relativi materiali di esercizio, delle opere in corso di costruzione e delle opere di manutenzione straordinaria;

lettera g):

per la mancanza o l'incompletezza della documentazione giustificativa delle variazioni intervenute nella posta in gestione al Ministero della difesa relativa ai fabbricati civili adibiti a fini istituzionali – uso governativo e caserme;

lettera h):

l'esclusione dal giudizio di regolarità dei residui attivi e passivi del conto del bilancio, per gli effetti che produce sull'importo complessivo delle poste dei residui attivi e passivi iscritti nel Conto generale del patrimonio.